

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 novembre 2003, n. 0405/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articolo 18. Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 concernente «Norme in materia di Parchi e di Riserve regionali», ed in particolare:

- l'articolo 47 che istituisce la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo;
- l'articolo 10 attinente all'Accordo di programma da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale interessata per individuare le modalità di gestione della Riserva;
- l'articolo 31, comma 1, lettera a) che individua, tra le modalità di gestione delle Riserve naturali regionali, la stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la legge regionale 42/1996, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2 della medesima legge, con la verifica preliminare della disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
- l'articolo 18 che riguarda il Regolamento del Parco o della Riserva e disciplina le modalità di adozione ed approvazione dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3602 del 3 dicembre 1997, che ha reso operante l'Accordo di programma, proposto dall'Amministrazione regionale ai Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo e Staranzano, con il quale si individua Staranzano come Comune capofila e referente dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo;

CONSIDERATO che con nota prot. APF/8.1/55 di data 8 gennaio 1999 è stata inviata all'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo la bozza del Regolamento della Riserva, predisposta dall'Amministrazione regionale ed approvata dal Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve nella seduta del 17 dicembre 1998;

VISTO il verbale della riunione dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo n. 12 del 10 giugno 1999, nel quale, al punto 3), si approva la proposta di modifica alla bozza del Regolamento ricevuta con nota prot. APF/8-1/55 di data 8 gennaio 1999;

VISTO il parere n. 6/2000 del 28 settembre 2000 del Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve, con il quale detto organo collegiale si esprime in

merito alla proposta di modifica alla bozza del Regolamento della Riserva naturale in parola, approvata dall'Organo gestore in data 10 giugno 1999;

VISTO il verbale della riunione dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo n. 17 del 10 novembre 2000, nel quale si legge, fra l'altro, «...Viene recepito quanto indicato dal Comitato tecnico scientifico regionale ed inoltre l'Organo gestore ritiene di dover inserire quanto già previsto dalla legge regionale 15/1991 all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis; in tal senso l'Organo gestore condivide l'introduzione di un comma 6) all'articolo 12 del Regolamento, nella seguente dizione: «è altresì consentita la circolazione verso il Centro Visite ai mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza...»;

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve n. 14/2000 del 19 dicembre 2000, con il quale il predetto Comitato, prendendo atto delle modifiche introdotte dall'Organo gestore della Riserva, esprime all'unanimità parere favorevole allo schema di Regolamento, facendo proprio il testo presentato, depositato agli atti della segreteria del Comitato al prot. n. 16 del 5 dicembre 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3256 di data 24 ottobre 2003;

#### DECRETA

E' approvato il «Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

#### **Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.**

#### CAPO I

#### NORME GENERALI

#### Art. 1

*(Norme generali)*

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale

42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

4. Su proposta dell'Organo gestore della Riserva, approvata dalla Direzione regionale dei parchi, vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi (allegato A) sulla base di criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore regionale dei parchi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della legge regionale 42/1996.

6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

## CAPO II

### DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

#### Art. 2

##### *(Attività agricole)*

1. È consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1996 che istituisce la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione e l'incremento delle praterie naturali e dei prati stabili, sia umidi che asciutti, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A.

L'Organo gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Nei limiti del fondo di incentivazione, il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e

godimento, anche a seguito di convenzione con l'Organo gestore. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica da parte dell'Organo gestore dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente. Ai fini dell'accesso all'incentivo per lo sfalcio, i soggetti interessati all'incentivo per lo sfalcio devono inoltrare domanda preventiva all'Organo gestore entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere completa dei dati catastali per l'identificazione del fondo. Gli sfalci non dovranno essere comunque effettuati, ai fini della tutela della fauna, prima del 15 giugno di ciascun anno, salvo autorizzazione da parte dell'Organo gestore.

3. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei Regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

#### Art. 3

##### *(Attività selvicolturali)*

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali ripariali e planiziali. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, proposto dall'Organo gestore e approvato dalla Direzione regionale dei parchi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, con l'esclusione delle colture agricole arboree.

2. Il Piano di gestione, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

#### Art. 4

##### *(Attività di pascolo)*

1. Il pascolo finalizzato alla gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

2. Il pascolo per finalità zootecniche, inteso come attività ecosostenibile da parte dei terreni pascolivi della Riserva, è incentivato mediante interventi mirati al mantenimento ed aumento delle superfici a pascolo e prato-pascolo.

3. L'Organo gestore provvede all'erogazione di premi incentivanti, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti di cura, miglioramento ed ampliamento dei pascoli e prato-pascoli, da corrispondere ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, nei limiti del Fondo di incentivazione istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

#### Art. 5

##### *(Gestione della flora e della vegetazione)*

1. Oltre a quanto già specificato per le praterie naturali, i prati stabili, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Organo gestore, su richiesta della Direzione regionale dei parchi, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

3. bis. L'eventuale raccolta di materiale legnoso di risulta, derivante dallo sradicamento o apporto causato dal flusso delle acque fluviali, deve essere concordato con l'Organo gestore in coerenza con le previsioni del PCS.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici può essere promosso il censimento delle «Piante Monumentali» della Riserva, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Organo gestore.

5. Possono essere individuate altre essenze arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, nei limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tu-

tela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Organo gestore.

#### Art. 6

##### *(Gestione della fauna selvatica)*

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dalla Direzione regionale dei parchi. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica, compresa la fauna ittica fluviale e marina, nonché gli invertebrati eduli e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. Il prelievo di invertebrati eduli è consentito solamente nelle zone RG e RP della Riserva. Il Piano di cui al comma 1, individua le specie oggetto di prelievo e stabilisce i periodi, le quantità, i metodi e gli strumenti per la cattura e la raccolta.

3. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva, limitatamente alle acque interne, sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, d'intesa con l'Organo gestore.

4. L'Organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.

5. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. La Riserva accetta animali provenienti anche da aree esterne ad essa, cura e mantiene a proprie spese gli animali in custodia. Programma a propria discrezione la liberazione degli animali ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

## Art. 7

*(Attività scientifiche)*

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, Enti e professionisti.

## Art. 8

*(Attività didattiche e attività educative)*

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, Enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli Enti, Istituti ed Associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

## Art. 9

*(Attività promozionali)*

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

## Art. 10

*(Attività ricreative, sportive e turistiche)*

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Organo gestore e pubblicate all'albo dei Comuni della Riserva.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite, nelle operazioni di soccorso ovvero quelli utilizzati per operazioni di gestione da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di conservazione e sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

4. L'attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita nel Piano di conservazione e sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

5. L'attività escursionistica a cavallo si svolge esclusivamente lungo l'apposita rete di percorsi, individuata dall'Organo gestore in attuazione del Piano di conservazione e sviluppo.

6. L'esercizio di attività di ippoturismo possono essere svolte da soggetti diversi, previa stipula di apposita convenzione con l'Organo gestore.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1997 relative al campeggio mobile, l'Organo gestore esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

8. Fatti salvi i limiti di cui al successivo articolo 15 lettera u), è permessa la navigazione per fini escursionistici sulle acque fluviali e marine individuate a tale scopo dall'Organo gestore in attuazione del piano di conservazione e sviluppo. Laddove tale attività comporti disturbo alla fauna selvatica, specialmente all'avifauna in fase di nidificazione, l'Organo gestore, ai sensi del successivo articolo 14, dispone temporanei divieti di navigazione e di approdo mediante opportuna tabellazione dei siti e dei tratti fluviali e marini interdetti.

9. La balneazione è consentita nelle zone classificate come RG e RP dal Piano di conservazione e sviluppo, se non interdette da specifiche disposizioni di legge.

10. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

#### Art. 11

##### *(Attività estrattiva)*

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

#### Art. 12

##### *(Circolazione dei veicoli a motore)*

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. Salvo quanto disposto all'articolo 14, lettera e), la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria individuata dall'Organo gestore nel rispetto degli obiettivi del PCS.

3. Il Piano di conservazione e sviluppo individua la viabilità di servizio propria della Riserva, la quale è interdetta al pubblico transito mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

5. L'Organo gestore può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

6. E' altresì consentita la circolazione verso il Centro visite ai mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

#### Art. 13

##### *(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio)*

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

### CAPO III

#### ATTIVITA' CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEI COMUNI DELLA RISERVA

#### Art. 14

##### *(Disposizioni dell'Organo gestore)*

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:

- a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;
- b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
- c) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta, nelle sole zone RG e RP, di molluschi ed altri invertebrati eduli, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;

- d) le limitazioni generali o particolari in ordine alla cattura, nelle sole zone RG e RP, di specie ittiche in aree appartenenti al demanio marittimo, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;
- e) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;
- f) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive, inclusa la balneazione, la navigazione ed approdo di natanti e imbarcazioni, la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie della Riserva che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna;
- g) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo dei Comuni territorialmente interessati.

#### CAPO IV

#### DIVIETI

#### Art. 15

#### (Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente Regolamento, le attività di seguito elencate:

- a) l'uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonchè il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;
- b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;

- c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;
- e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
- f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio della Riserva: *Bassia hirsuta*, *Gladiolus palustris*, *Plantago cornuti*, *Limonium densissimum*, *Hydrocharis morsus-ranae*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*; *Euphrasia marshesettii*, *Hemerocallis lilio-asphodelus*;
- g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;
- h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;
- i) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli e la bonifica di zone umide;
- l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;
- m) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
- n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;
- o) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonchè di habitat di pregio naturalistico;
- p) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
- q) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
- r) il sorvolo alla quota inferiore a 300 m s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;

- s) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- t) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente Regolamento;
- u) la navigazione in tutte le acque della Riserva, dove ciò è consentito, ad una velocità superiore ai 5 nodi all'ora.

#### Art. 16

##### *(Sanzioni)*

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 15 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della Riserva di cui all'articolo 14 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.

### CAPO V

#### CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

#### Art. 17

##### *(Criteri)*

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole ed alieutiche e beni immobiliari.

2. In caso di accertato e riconosciuto danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

- a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene, salvo il caso di specifici vincoli di legge;
- b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.

4. Eventuali polizze assicurative possono essere funzionali per la verifica e il riconoscimento dell'eventuale danno e relativo indennizzo.

#### Art. 18

##### *(Modalità)*

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

### CAPO VI

#### ATTIVITA, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA RISERVA

#### Art. 19

##### *(Uso del nome ed emblema della Riserva)*

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso su delibera dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni della Riserva;
- b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alla Riserva.

## Art. 20

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'approvazione del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva della Foce dell'Isonzo, qualora una norma del presente Regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

2. Fino all'approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale dei parchi.

3. Fino all'approvazione del PCS le attività consentite dall'articolo 10, comma 8, compresi l'attracco e lo stazionamento sono soggette a specifico atto autorizzativo dell'Organo gestore, in relazione ad eventuali concessioni demaniali sugli specchi d'acqua.

## Allegato A

Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

- euro 258,23 ad ettaro + euro 103,29 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 novembre 2003, n. 0406/Pres.

**Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 28 luglio 2003 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine», evento

calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3175 del 17 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/22516 del 30 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003;

## DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2. si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Pordenone il 28 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY